

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

### **ASSOCIAZIONE RADIO INCREDIBILE**

#### **Art.1 - Denominazione, sede e durata**

È costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n° 383, l'Associazione di promozione sociale denominata **"ASSOCIAZIONE RADIO INCREDIBILE"** con sede in Grottammare, via Firenze 1, 63066.

L'associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di raggiungere al meglio gli scopi statuari con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La variazione dell'indirizzo della sede legale non comporterà una modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

#### **Art.2 - Scopo**

L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità, ispirandosi ai principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti.

L'Associazione si propone di promuovere lo sviluppo della personalità umana, di agevolare la rimozione degli ostacoli che precludono la pari dignità sociale e di opportunità, di ampliare lo spettro del diritto alla formazione e alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità latenti di persone di tutte le età, associati o terzi.

L'Associazione si propone di promuovere mediante l'uso di strumenti comunicativi e multimediali quali radio, video ed eventi, una corretta educazione all'uso e all'interpretazione dei media. In particolare si propone di utilizzare il medio radiofonico come strumento di promozione ed inclusione sociale; del territorio e delle sue comunità con particolare riferimento alla realtà regionale e nazionale, con l'obiettivo di fornire un servizio di radio di comunità inclusiva, democratica e partecipata favorendo lo sviluppo di iniziative socio-culturali.

È esclusa dagli scopi associativi qualsiasi finalità politica, sindacale dei lavoratori o dei datori di lavoro, professionale o di categoria, ovvero di tutela esclusiva degli interessi economici degli associati.

#### **Art.3 - Attività**

Per il raggiungimento degli scopi sociali, assicurarne il funzionamento ed il suo sviluppo, l'Associazione può:

- a) organizzare laboratori, seminari, conferenze, convegni, promuovere ricerche, la creazione di siti web, piattaforme, riviste ed altre forme di

diffusione culturale: redigere e svolgere, anche in partenariato, progetti e partecipare a bandi ed ogni attività formativa e divulgativa, inclusi eventi e manifestazioni volti alla promozione degli scopi associativi;

- b) stipulare tutti gli accordi necessari a garantire il funzionamento e l'equilibrio economico finanziario;
- c) aderire ad associazioni, reti, coordinamenti ed enti, italiani ed internazionali;
- d) acquisire a titolo di proprietà locazione o comodato d'uso strutture ed attrezzature idonee al raggiungimento di una maggiore presenza ed efficacia della propria attività sul territorio nazionale;
- e) organizzare e gestire attività di formazione professionale;
- f) sostenere e diffondere la Media Educazione in tutte le sue forme.

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare per i propri associati e/o per terzi, in via marginale, anche attività di natura commerciale nel rispetto delle normative vigenti ed esclusivamente come attività complementari per l'attuazione degli scopi istituzionali.

#### **Art.4 - Collaborazione con altri enti**

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà collaborare con altri enti pubblici e privati italiani ed internazionali con finalità analoghe alle proprie mantenendo in ogni caso la propria autonomia stipulando di volta in volta accordi e protocolli di partenariato.

#### **Art.5 - Ammissione dei soci**

- 5.1 Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali (Persone fisiche, giuridiche o ente non avente scopo di lucro o economico) aderendo alle finalità istituzionali dell'associazione, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole condivise adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.
- 5.2 Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.
- 5.3 L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.
- 5.4 All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
- 5.5 È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione:
  - 5.5/a nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente, sul ricorso si pronuncerà in via

definitiva, l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione ordinaria;

5.5/b avverso il diniego motivato di iscrizione all'Associazione espresso dal Consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

5.6 Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e non può essere rimborsata.

### **Art.6 - Regole per l'adesione**

6.1 All'Associazione possono essere ammessi tutti i cittadini che condividano l'oggetto sociale e ne accettino lo statuto ed i regolamenti a condizione che ne facciano richiesta motivata per iscritto al Presidente dell'Associazione e che la stessa sia accettata dal Consiglio Direttivo nella quale il richiedente deve dichiarare:

- a. di aver preso lettura del presente Statuto e degli eventuali regolamenti;
- b. di accettare senza riserve i principi espressi nello Statuto;
- c. di dividerne gli scopi;
- d. di rispettare le norme regolamentari interne eventualmente stabilite per l'utilizzo delle strutture e dei beni dell'Associazione;
- e. di partecipare alla vita associativa;
- f. di impegnarsi al pagamento delle quote associative annuali sin tanto che resterà iscritto all'Associazione.

6.2 Per essere soci dell'Associazione è necessario avere la maggiore età e, per i minorenni, l'autorizzazione dei genitori ad associarsi i quali ne assumono la responsabilità.

6.3 I soci, inoltre, hanno facoltà di far accedere persone di loro conoscenza presso la sede sociale, allo scopo di far conoscere le finalità sociali e predisporle adeguatamente alla iscrizione formale.

6.4 I soci sono responsabili delle azioni commesse, contro la morale, dai familiari e dagli eventuali amici, da loro accompagnati in seno all'Associazione.

6.5 I soci sono tenuti a versare la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

6.6 Nel caso di domanda presentata da soggetti diversi da persone fisiche, essa dovrà essere inoltrata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che ne richiede l'ammissione.

6.7 Il Presidente compila l'elenco delle domande di ammissione pervenute in ciascun mese e sottopone le richieste al Consiglio Direttivo che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal/dai richiedente/i. La domanda di ammissione può essere respinta soltanto se le motivazioni esposte dal richiedente nella domanda contrastano con gli scopi dell'Associazione.

## **Art.7 - Sostenitori**

È predisposto un elenco tenuto presso la sede dell'Associazione che enumera ed espone coloro che, anche in assenza del titolo di Socio, supportano le attività dell'Associazione e contribuiscono al suo finanziamento.

## **Art.8 - Diritti e doveri dei soci**

- 8.1 Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
- 8.2 Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.
- 8.3 L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
- 8.4 L'Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
- 8.5 L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
- 8.6 Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
- 8.7 Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle attività organizzate e promosse dall'Associazione.
- 8.8 Tutti i soci hanno diritto alla copertura assicurativa nell'ambito dello svolgimento delle attività associative.

## **Art.9 - Recesso ed esclusione del socio**

- 9.1 Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
- 9.2 Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:
  - a. Mancato versamento della quota annuale. L'anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. All'atto dell'iscrizione, i soci versano una quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota annuale dovrà essere versata entro il 31 (trentuno) gennaio dell'anno in corso. In caso di mancato versamento entro detto termine, il Socio non potrà essere ammesso all'Assemblea Annuale con diritto di voto. Trascorso il termine del 31 (trentuno) marzo di ciascun anno senza che il Socio abbia regolarizzato il pagamento della quota annuale, sarà dichiarato moroso e potrà essere escluso dall'Associazione mediante provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.

- b. Gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.
- 9.3 L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice o posta elettronica.
- 9.4 Il socio interessato dal provvedimento, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione, può ricorrere durante la prima Assemblea successiva degli associati, esponendo i motivi del ricorso che saranno presi in esame al fine di valutare correttamente gli elementi a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il Socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.
- 9.5 I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.
- 9.6 L'associato escluso con provvedimento definitivo dell'Assemblea, non potrà più essere ammesso. L'esclusione diventa effettiva dalla annotazione sul libro soci.

#### **Art.10 - Gli organi sociali**

10.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea dei soci,
- b. il Consiglio Direttivo,
- c. il Presidente.

Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

- 1) il Collegio dei Revisori dei Conti
- 2) il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri potranno essere istituiti dall'Assemblea dei Soci o se previsto da una legge o da atti aventi forza di legge.

10.2 Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, pertanto non daranno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute effettivamente nello svolgimento dell'attività per l'Associazione, dietro presentazione di opportuna documentazione e lista delle spese, il cui rimborso dovrà essere deliberato ed autorizzato dal Consiglio Direttivo o da persona da esso delegata.

#### **Art.11 - L'Assemblea**

11.1 L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

11.2 L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

- 11.3 L'Assemblea deve essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei Soci.
- 11.4 L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.
- 11.5 Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
- 11.6 L'Assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria. È Straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'Associazione. È Ordinaria in tutti gli altri casi.
- 11.7 L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando siano presenti i 2/3 degli associati aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la partecipazione della maggioranza degli aventi diritti al voto; delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 11.8 Spetta alla competenza dell'Assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:
- a. elezione del Consiglio Direttivo;
  - b. proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
  - c. approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo;
  - d. ratifica le esclusioni dei Soci deliberate dal Comitato direttivo, ove non sia costituito il Collegio dei Probiviri;
  - e. approvazione del programma annuale dell'Associazione;
  - f. delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
  - g. delibera in merito all'esclusione dei Soci;
  - h. approvazione di eventuali regolamenti;
  - i. istituzione e soppressione di sedi secondarie o locali;

Spetta invece all'Assemblea Straordinaria la delibera in merito a:

- a. modifiche dello Statuto Sociale, compreso il trasferimento della sede principale fuori dal comune;
- b. scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo;
- c. altri argomenti che siano ritenuti di sua competenza da parte del Consiglio Direttivo.

11.9 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

11.10 Ogni Socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni Socio può essere portatore di massimo due deleghe.

11.11 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene

sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione.

11.12 Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i Soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

### **Art.12 - Il Consiglio Direttivo**

12.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea, investito dei poteri di gestione dell'Associazione, è composto da tre a cinque membri. La determinazione del numero dei Consiglieri spetta all'Assemblea. Resta in carica due anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

12.2 La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso. La convocazione avviene attraverso avviso scritto inviato con congruo preavviso attraverso lettera semplice/fax/e-mail ai membri del Consiglio Direttivo.

12.3 Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti/unanimità

12.4 Il Consiglio Direttivo:

- a. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione delegati dall'Assemblea;
- b. redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- c. redige e presenta all'Assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- d. ammette i nuovi Soci;
- e. esclude i Soci salva successiva ratifica dell'Assemblea;
- f. vigila sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e provvede al loro coordinamento;
- g. nomina i responsabili delle commissioni e gruppi di lavoro dei settori di attività in cui è articolata l'Associazione;
- h. stipula tutti i contratti e gli atti inerenti all'attività sociale;
- i. delibera sul cambiamento della sede sociale all'interno dello stesso comune.
- j. Elegge il presidente dell'Associazione;
- k. Stabilisce la quota associativa annuale;

12.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

12.6 Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- a. il Presidente (eletto in seno al Consiglio Direttivo);
- b. il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso)
- c. il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso)

Al suo interno fissa le responsabilità degli altri componenti Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei fini sociali.

12.7 I membri del Consiglio Direttivo decadono:

- a. per dimissioni;
- b. per revoca quando non esplichino più la funzione inerente la loro carica o quando siano intervenuti gravi motivi. La revoca viene deliberata dall'Assemblea degli associati con la presenza di almeno 2/3 di tutti i Soci dell'Associazione.

Le dimissioni di un membro del Consiglio devono essere inviate tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata al Presidente o a un altro membro del Consiglio Direttivo. Le dimissioni o la revoca di un membro del Consiglio Direttivo comportano la loro sostituzione con nuove elezioni da eseguire entro un mese dalla data delle dimissioni /cooptazione.

I consiglieri dimissionari rimangono in carica fino a nuove elezioni, i nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativa.

### **Art.13 - Il Presidente**

13.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale, provvede alla convocazione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e li presiede. Resta in carica due anni e può essere rieletto.

### **Art.14 - Il Vice Presidente**

14.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

14.2 In caso di dimissioni o sopravvenuta mancanza del Presidente, convoca entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

### **Art.15 - Il Segretario**

15.1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

### **Art.16 - Collegio dei Revisori dei Conti**

16.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti, se previsto, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti anche fra i non Soci. Resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

16.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.



- 16.3 Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.

#### **Art.17 - Collegio dei probiviri**

- 17.1 Il Collegio dei Probiviri, se previsto, è composto da tre Soci eletti dall'Assemblea e resta in carica per tre anni. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.
- 17.2 Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento dell'Assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione. Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri:
- a. Decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal Consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla mancata ammissione del Socio, o all'espulsione di esso.
  - b. Arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più Soci.
  - c. Controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Associazione o ai Soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l'Associazione singolarmente. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all'Assemblea Generale di tutti i suoi atti.
  - d. Dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più Soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.

#### **Art.18 - Obbligazioni sociali**

- 18.1 Per le obbligazioni regolarmente assunte a norma dell'art.6 comma 2 della legge 383 del 200, i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'Associazione medesima.
- 18.2 Solo in via sussidiaria i creditori possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

#### **Art.19 - I mezzi finanziari**

- 19.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
- a. quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
  - b. eredità, donazioni e legati;

- c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  - d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
  - e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  - f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  - h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  - i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- 19.2 L'Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

#### **Art.20 - Rendiconto economico finanziario**

- 20.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 20.2 Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 20.3 L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
- 20.4 L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali previste dallo statuto.
- 20.5 È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
- 20.6 Il rendiconto economico e finanziario comprende il rendiconto economico, lo stato patrimoniale ed una relazione delle attività svolte. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'Associazione.

### **Art.21 - Scioglimento**

- 21.1 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.
- 21.2 L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
- 21.3 La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari e dopo aver sentito il parere dell'Agenzia istituita con D.P.C.M del 26 settembre 2000.
- 21.4 In ogni caso i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

### **Art.22 - Controversie**

- 22.1 Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio dei Probiviri, con esclusione di ogni altra giurisdizione.
- 22.2 L'Associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.
- 22.3 Il Collegio dei Probiviri decide *ex bono et aequo*, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.
- 22.4 La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

### **Art.23 - Libri Sociali**

- 23.1 Costituiscono i libri sociali obbligatori dell'Associazione:
  - a. il libro Soci
  - b. il libro verbali delle Assemblee dei Soci
  - c. Il libro verbali del Consiglio Direttivo
- 23.2 I libri sociali correttamente predisposti, devono essere conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente i membri del Consiglio Direttivo.

### **Art.24 - Clausola compromissoria**

Per la risoluzione di qualsiasi controversia insorta tra i Soci, così come per questioni connesse e conseguenti l'attività associativa, sarà esclusivamente competente un collegio arbitrale scelto di comune accordo tra le parti, oppure in ultima istanza il foro di Ascoli Piceno.

### **Art.25 - Norme di Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge del 7 dicembre del 2000 n° 383, alle norme del codice civile in tema di enti non commerciali e alle altre leggi dello Stato applicabili.

Il Presidente  
Ing. Sergio Consorti

Il Segretario Economo  
Ing. Michele Baldassarri

Grottammare, 21/05/2017